

CAMERA DEI DEPUTATI N. 409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMOSINO, MONTICELLI, GIACCHERO, FERRARIS, MONTERISI,
ADONNIÑO, CARAMIA, CHIARAMELLO, TROISI**

Annunziata il 12 marzo 1949

Unificazione dell'imposta consumo sui vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico sulla finanza locale comprese sotto la voce « vini » due sole categorie (« vino » e « vino spumante in bottiglia ») e con differenti tassazioni fino a quando l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, non venne ad introdurre nella voce generica « vino » una triplice discriminazione: « vini comuni », « vini fini » e « vini in bottiglia », con diverse tariffe (lire 200 ad ettolitro per i vini comuni; lire 400 ad ettolitro per i vini fini e lire 4 per vini in bottiglia) elevate successivamente con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, a lire 500, a lire 1.000 ed a lire 10 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, a lire 800, lire 3.000 e lire 40.

Con l'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, abrogante la voce « vini in bottiglia », sono rimasti in vigore due voci — oltre quella dei « vini spumanti in bottiglia » con tariffa lire 100 per bottiglia — con rispettive tassazioni e precisamente:

- 1°) vini comuni lire 800 per ettolitro;
- 2°) vini fini lire 3.000 per ettolitro.

Ora la legge vigente che, sotto la voce « vini fini » comprende tutti i vini speciali, quali il vermouth, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie, passiti e non passiti), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi

a base di vino, la cui gradazione alcoolica non sia superiore ai 21 gradi, presenta il *carattere dell'arbitrarietà*, perché non è e non sarà mai possibile trovare un esatto elemento discriminante tra i vini classificati « fini » ed i vini classificati « comuni » sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista del prezzo e del consumo sociale.

Già lo scorso anno le categorie vitivinicole avevano fatto presente al Governo la necessità inderogabile di porre fine alla discriminazione suddetta, la quale è causa di gravi danni a tutta l'economia vitivinicola nazionale con particolare accentuazione in alcuni aspetti o settori che illustreremo.

Per valutare esattamente i termini della questione basterà premettere i seguenti, fondamentali rilievi:

1°) che il marsala è preparato con vini comuni con aggiunta di alcool e zucchero, per i quali ingredienti già si paga l'imposta di fabbricazione;

2°) che il vermouth è anche esso preparato con vini considerati comuni agli effetti dell'imposta di consumo, con l'aggiunta di alcool e zucchero ed estratti, i quali tutti sono abbondantemente soggetti all'imposta di fabbricazione;

3°) che il moscato è un vino dolce naturale ottenuto da uve fresche con identica tecnica in uso nella preparazione di tutti gli altri vini dolci naturali bianchi e neri, non ha aggiunta di alcool, zucchero, mosti cotti,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

concentrati, ecc., e la graduazione alcoolica complessiva (alcool più zucchero) è in media del 10 %-12 % per il Nord e 12 %-14 % per il Sud;

4°) che gli altri vini aromatici e liquorosi (passiti, vinsanti, aleatici e malvasie) nell'ordine del consumo nazionale sono da considerarsi irrilevanti quantitativamente e come tali non influenzati nel complesso della finanza locale;

5°) che le imposizioni fiscali gravanti notevolmente sui vini classificati fini hanno determinato un danno gravissimo nel quadro generale qualitativo, tanto che i viticoltori abbandonano il reimpianto dei vitigni nobili, non solo per il minor rendimento di questi rispetto agli altri, ma anche per il forte gravame tributario che colpisce i prodotti dei medesimi;

6°) che l'impostazione enologica mondiale si basa ormai *esclusivamente sul fattore qualitativo* e che pertanto rientra in una sana politica economica il favorire fiscalmente e non soffocare — come attualmente avviene — lo sviluppo dei migliori vini italiani, creando le condizioni atte a farne sorgere altri di notevole pregio organolettico ai fini dell'esportazione ed anche in previsione dell'Unione doganale con la Francia, che potenzia al massimo i suoi vini tipici;

7°) che non si comprende come il Governo abbia dato e dia decine di miliardi per aiutare la grande industria meccanica o navale che trova nel nostro Paese condizioni meno propizie e contemporaneamente lasci sussistere un ambiente sfavorevole per una attività di importanza fondamentale, qual'è la vitivinicoltura, che dà lavoro a 12 milioni di italiani;

8°) che l'imporre una tassazione di lire 3.000 all'ettolitro per i vini fini, in quanto si suppone che il loro valore commerciale sia di gran lunga superiore a quello dei comuni, non è giustificato dalla realtà dei fatti, i quali affermano senza contestazioni che la differenza fra i prezzi dei vini comuni di buona qualità e quelli fini è pressoché irrilevante (i buoni « barbera » sono quotati come il moscato e il vermouth ha un prezzo uguale o di poco superiore al « freisa » e al « nebiolo ». Il « grignolino » classificato come vino comune costa notevolmente di più del moscato classificato invece come vino fine!);

9°) che gli abusi e le frodi praticate su vasta scala da commercianti poco scrupolosi con le false dichiarazioni nelle bollette daziarie d'accompagnamento vanno a detrimento non solo della finanza locale, ma principal-

mente della qualità degli stessi vini in questione, in quanto i produttori, gli industriali ed i commercianti onesti si trovano oggi nell'impossibilità di sostenere la concorrenza sleale dei frodatori e sono quindi costretti a lottare compromettendo la qualità dei prodotti;

10°) che l'imposta consumo, con tutti gli annessi e connessi, raggiunge in generale sui vini fini il 50 per cento del valore del prodotto, mentre in molti comuni (ove l'applicazione della finanza locale è addirittura un abuso ed un arbitrio!) l'imposta arriva al 70 per cento e, in una città dell'Alta Italia, fino all'80 per cento;

11°) che la tassazione vigente e le vessazioni praticate da molti comuni verso il vino « comune » e specialmente « fine » partono dal pregiudizio che il vino sia un alimento voluttuario e superfluo, mentre la scienza dimostra che il vino ha un potere calorifico e nervinico superiore notevolmente a quello del latte e di altri generi alimentari non soggetti ad alcuna imposta consumo;

12°) che i comuni di Milano, Genova, Torino, Asti ed altri, riconosciuta ingiusta la classifica del « moscato » nella categoria dei vini fini, hanno già deliberato la sua declassazione a vino comune.

Se questi rilievi hanno un valore oggettivo, come si pensa, si impone urgentemente, agli effetti della tariffa dell'imposta di consumo, l'unificazione delle voci dei vini « fini » e vini « comuni » in quella di « vini in genere ».

Si potrebbe obiettare che con questa unificazione ne verrebbero a soffrire i già dissestati bilanci di quasi tutti i comuni italiani, i quali hanno inderogabili necessità di non diminuire i loro introiti dall'imposta consumo. A ciò si risponde che il maggiore introito — in effetto poco rilevante — dovuto alla voce « vini fini » è assorbito, se non anche superato, dalle maggiori spese di controllo.

Questa nostra proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre all'esame del Parlamento, ha il vantaggio, in definitiva, di togliere un ingiustificato trattamento ai vini classificati fini, evita o riduce grandemente le evasioni, che per il loro dilagare, diventano preoccupanti, favorisce lo sviluppo del consumo interno con beneficio della finanza locale, stimola la produzione tipica ai fini dell'esportazione e toglie ai comuni l'onere del controllo daziario sulla qualità che è indubbiamente motivo di maggiori spese, dovendosi impiegare per tale controllo personale specializzato ed allestire laboratori di analisi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La voce « vini fini » contenuta nella tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è soppressa.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.